

Estratto di Polizza

ArgoGlobal Assicurazioni

Polizza multirischio

Famiglia Nursing Up

Edizione Ottobre 2018

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini (definizioni) che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato

Abitazione

Fabbricato, o porzione di fabbricato, luogo di domicilio dell'Assicurato adibito ad uso abitativo, che deve essere situato in territorio italiano. È ammessa la presenza di studio professionale o ufficio privato annesso.

Animali domestici, da cortile e da sella

Esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per lavoro o alimentazione.

Assicurato

Fermo quanto disposto dall'articolo il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti. È considerato tale, ogni Iscritto a Nursig Up, in regola con il versamento della quota associativa, che ha aderito regolarmente ai servizi gratuiti anno per anno. Sono altresì assicurati gli iscritti Nursing Up che ricoprono la qualifica di dirigente in distacco od in aspettativa che, per espressa previsione statutaria, sono esentati dal versamento della quota associativa.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.

Assicurazione a "primo rischio assoluto"

L'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 5.9 "Assicurazione parziale".

Contenuto dell'abitazione

Il contenuto dell'abitazione, dello studio professionale o ufficio privato annesso, nulla escluso o eccettuato, quali *Mobiliario e arredamento, Effetti personali, Gioielli e preziosi, Oggetti pregiati, Valori*, compreso quanto riposto nelle *dipendenze*, anche se non comunicanti con i locali dell'abitazione. Sono esclusi i veicoli a motore in genere e parte degli stessi fatta eccezione per: biciclette e ciclomotori, natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, attrezzature per hobby o giardinaggio, giochi per bambini.

Se non è assicurato il fabbricato sono compresi gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione che sono considerati immobili per natura o destinazione.

Se l'Assicurato è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Copertura

Il complesso degli elementi del tetto del fabbricato esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Cose

Agli effetti delle garanzie:

- Incendio: gli oggetti materiali;
- Responsabilità Civile: gli oggetti materiali e gli animali.

Costo di ricostruzione

La spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per la riparazione o l'integrale ricostruzione del fabbricato e delle dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell'area.

Costo di rimpiazzo

La spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per rimpiazzare le cose distrutte e/o danneggiate con altrettante cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Dimora abituale

L'abitazione dove l'Assicurato ed i componenti il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risultante da Certificato di Residenza.

Documenti personali

Patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti tranviari e/o ferroviari e/o simili, tesserini di codice fiscale, carte di credito, carte nominative di erogazione di servizi.

Effetti personali

Vestuario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computers e videogiochi ed in genere tutti gli oggetti che per le loro piccole dimensioni e in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo siano normalmente portati sulla persona dall'Assicurato, quali, ad esempio, occhiali, penne, portafogli.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

La Dimora Abituale dell'Assicurato, occupante un intero immobile o parte di esso, ivi compresa, in quest'ultimo caso, la parte relativa alla quota millesimale di proprietà comune.

Sono comprese tutte le opere di fondazione o interrate, tutte le cose fisse e gli infissi, gli impianti idrici, igienici ed elettrici fissi, gli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria comprese le caldaie autonome di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e gli impianti autonomi di condizionamento, gli ascensori, i montacarichi e le scale mobili, gli impianti di allarme e prevenzione, i pannelli solari, gli impianti citofonici e videocitofonici, come pure tutti gli altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione.

Sono comprese le tinteggiature, la tappezzeria, i parquets, le moquettes, le controsoffittature, le tende frangisole esterne **purché installate su strutture fisse**; le antenne televisive, anche paraboliche, gli affreschi e decorazioni e le statue non aventi valore artistico.

Sono inoltre comprese le dipendenze e/o pertinenze anche se non comunicanti con i locali dell'abitazione, le recinzioni, i cancelli anche elettrici, le cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio dell'abitazione, i muri di cinta, le piscine, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, le strade private, i cortili.

Fissi ed infissi

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Implosione

Il cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l'azione di una pressione esterna superiore a quella interna.

Incendio

La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di indennizzo o risarcimento

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale

La somma fino al cui limite la Società risponde in base all'assicurazione.

Mobili e arredamento

Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione ed eventuale ufficio o studio professionale, se comunicanti con l'abitazione stessa, mobili di antiquariato, impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza, o corazzati, casseforti, attrezzature e scorte domestiche, elettrodomestici, apparecchi audio – fonoschede - visivi in genere ad uso domestico quali: radio, televisori, complessi stereofonici, lettori dvd e cd, ecc..

Nucleo familiare

L'insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell'Assicurato, anche se non a carico, purché con lui conviventi, il suo coniuge purché non separato legalmente e i figli minori anche se non conviventi, compreso il convivente more uxorio.

Occlusioni

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Onda sonora

L'onda acustica provocata da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.

Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Primo rischio assoluto

Vedi "Assicurazione a primo rischio assoluto".

Razze canine pericolose

Cani appartenenti alle razze previste dall'Ordinanza 17/11/2003 del Ministero della Salute, pubblicata sulla G.U. n°213 del 10/9/04 e successive modifiche e integrazioni

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Rottura di impianto

Il danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono da considerarsi scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma assicurata

Valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Società

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la struttura portante della separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, **escluse le pavimentazioni e le soffittature.**

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, comprese orditure, tiranti, catene, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tipologia di abitazione assicurata

A – Appartamento in condominio

Abitazione facente parte di un fabbricato costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del fabbricato, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato stesso.

B – Casa a schiera – Casa unifamiliare/Appartamento con proprio accesso dall'esterno

Abitazione, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno, unita o aderente ad altri fabbricati; oppure, abitazione, facente parte di un fabbricato costituito da più appartamenti, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno.

C – Villa

Abitazione, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.

Uso abitativo

Fabbricato destinato, per almeno metà della superficie complessiva dei piani (compresi i locali interrati ed escluso il sottotetto vuoto ed inoccupato), ad abitazioni.

Nella rimanente metà non vi è presenza delle seguenti attività aggravanti: teatri, industrie, depositi di infiammabili, grandi empori, supermercati, discoteche, night o attività simili.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Da Art. 1.1 ad Art. 1.2

OMISSIS (di esclusiva competenza del Contraente).

Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio - Regolazione

- 1) Decorrenza del contratto: L'assicurazione, ha effetto dalle ore 24 del 31 Dicembre 2020 se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 30 giorni dalla data di decorrenza ivi esposta, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.** L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.
- 2) **Decorrenza della copertura:** durante il periodo di validità della presente polizza, la copertura ha effetto, per ciascun assicurato, dalla data più recente tra il primo giorno del mese successivo al prelievo in busta paga del contributo associativo a favore di Nursing Up (o, se la quota associativa è stata pagata con bonifico, dal primo giorno del mese successivo all'accredito sul conto corrente di Nursing Up) e la data di regolare adesione ai servizi gratuiti annuali relativamente all'anno di vigenza dell'assicurazione.

Su richiesta scritta del broker, il Nursing Up comunica a quest'ultimo se l'interessato possiede i requisiti di cui innanzi alla data indicata dal broker stesso.

3) Premio – Regolazione:

OMISSIS (di esclusiva competenza del Contraente).

Da Art. 1.4 ad Art. 1.10

OMISSIS (di esclusiva competenza del Contraente)

Art. 1.11 Titolarità dei diritti nascenti in polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società ognuno per quanto di competenza. Spetta, invece, all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

Art. 1.12 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, nonché alle condizioni stabilite nel presente contratto, dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

a) incendio;

b) azione del fulmine, diretta anche se non accompagnata da sviluppo di fiamma;

c) esplosione, implosione o scoppio;

d) sviluppo di fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini della presente sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da esse;

e) urto di veicoli stradali e di natanti non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;

f) onda sonica;

g) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti;

u) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Art. 2.2 Caratteristiche del fabbricato

L'assicurazione "Incendio" è prestata alla condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e le relative dipendenze siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai ed armatura del tetto anche in materiali combustibili; è inoltre tollerata l'esistenza di materiali combustibili anche nelle pareti esterne per una superficie non superiore al 25% delle stesse. I fabbricati e le dipendenze devono essere adibiti per almeno la metà della superficie complessiva dei piani ad uso abitativo.

Art. 2.3 Colpa grave

A deroga dell'art.1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2.4 Cambio del domicilio - Trasloco degli enti assicurati

Nel caso in cui la Dimora Abituale venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento *a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano*. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. 1.5 "Aggravamento del rischio". Ai fini dell'operatività della presente garanzia l'Assicurato dovrà inviare alla Società comunicazione contenente il nuovo indirizzo con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data del trasloco. In caso di sinistro vale quanto disposto dall'Art. 5.2 "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano i sinistri".

Art. 2.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 2.6 Buona fede

A parziale deroga dell'art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2.7 Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione si intende stipulata per conto di chi spetta. In caso di sinistro spetta esclusivamente all'Assicurato colpito dall'evento compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni.

L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti dell'Assicurato.

Art. 2.8 Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti od affini dell'Assicurato, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

Art. 2.9 Forma dell'assicurazione

Le garanzie di cui alla presente Sezione Incendio sono prestate nella forma "A Primo Rischio Assoluto"

Art. 2.10 Garanzie complementari (sempre valide ed operanti)

2.11.1 - Eventi speciali

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate e causati da:

a) Eventi socio – politici

Incendio, esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi o vandalici, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio, compresi i vandalismi subiti dal fabbricato assicurato in occasione di furto tentato o commesso.

La Società, fermo quanto stabilito all'Art. 2.13 "Esclusioni", non risponde dei danni:

- avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi;
- di imbrattamento o deturpamento del fabbricato e delle recinzioni ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dell'abitazione assicurata;
- per guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto;
- direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
- di rapina, saccheggio, smarrimento od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine, di diritto o di fatto, di qualunque autorità, od in occasione di serrata.

b) Eventi atmosferici

1) Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;

2) bagnamenti che si verificassero all'interno dell'abitazione, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto precedente;

3) acqua penetrata all'interno dell'abitazione a seguito di intasamento di grondaie o pluviali, causato esclusivamente da grandine o neve.

La Società, fermo quanto stabilito all'Art. 2.13 "Esclusioni", non risponde dei danni:

- causati da stillicidio o umidità, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata o penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico, sovraccarico di neve, gelo, alluvioni, inondazioni, insufficiente deflusso di acqua piovana;

- causati da sabbia, acqua o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;

- valanghe, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui alla lettera b) punto 1);

- subiti dai pannelli solari, vetrate e lucernari, tende e consimili installazioni esterne;

- subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), nonché cose poste sotto di essi o all'aperto;

- subiti da lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;

- subiti da capannoni pressostatici, tensostatici e simili, baracche in legno o plastica, serre, compreso quanto in essi contenuto.

2.11.2 – Acqua e liquidi

a) Danni da acqua condotta

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti delle somme assicurate**, i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate causati da spargimento di acqua, anche piovana, causati da acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato oppure conseguente a rottura accidentale di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi, presenti nel fabbricato assicurato. Sono esclusi i danni subiti dagli apparecchi domestici stessi. Sono comprese le spese necessarie alla ricerca del guasto ed al ripristino delle parti di fabbricato demolite a causa della ricerca stessa, fino ad un massimo del 20% della somma assicurata in questa partita.

La Società, fermo quanto stabilito all'Art. 2.13 "Esclusioni", non risponde dei danni derivanti da:

- traboccamento, rigurgito o rottura di fogne;
- occlusione di grondaie e pluviali;
- agenti atmosferici in genere, compresa infiltrazione di acqua piovana;
- corrosione od usura.

Art. 2.12 Rischio locativo

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate alla relativa partita, di quanto egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale

civilmente responsabile, a norma degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, dei danni materiali e diretti al fabbricato o porzione dello stesso, da lui tenuti in locazione causati dagli eventi garantiti alla presente sezione "Incendio" indennizzabili a termini di polizza.

La garanzia comprende anche le decorazioni, i rivestimenti interni, le tappezzerie, le moquettes, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di abitazione le cui spese di ricostruzione debbano essere sostenute dall'Assicurato locatario e non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.

Art. 2.13 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica;**
- c) cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;**
- d) causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da alluvioni ed inondazioni, da frane, da cedimenti del terreno, da valanghe, da slavine, da mareggiate;**
- e) causati da smarrimento o da furto delle cose assicurate, verificatisi in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- f) alla macchina o all'impianto nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- g) indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale ed in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;**
- h) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 40 CV fiscali;**
- i) ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;**
- j) derivanti da umidità, stillicidio, gelo;**
- k) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;**
- l) da muffe;**
- m) limitatamente alla garanzia rottura lastre, avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, traslochi, riparazioni, o dovuti a vizio di costruzione, installazione, rigature o scheggiature.**

SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 4.1 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenni, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, l'Assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto essi siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell'ambito della vita privata.

Art. 4.2 Persone assicurate

L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato, vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:

- all'Assicurato e alle persone che compongono il nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio, da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge;
- ai familiari dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente, purché residenti nella medesima abitazione dell'Assicurato, da fatto loro proprio;
- ai figli minorenni dell'Assicurato, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- ai figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dall'Assicurato;
- ai minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore delle persone che compongono il nucleo familiare.

Art. 4.3 Persone non considerate terzi

Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi:

- **le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;**
- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altra persona con vincolo di parentela fino al secondo grado;**
- **i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività salvo per le lesioni subite da addetti ai servizi domestici, baby sitters, colf, persone alla pari;**
- **i figli e i genitori dell'Assicurato - purché con lui non conviventi - sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato assicurato;**

Art. 4.4 Rischi assicurati

La garanzia è operante per i rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà e conduzione dell'abitazione assicurata (abituale e/o saltuaria in normale stato di

manutenzione e conservazione), comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti al servizio dei fabbricati, i giardini (fino ad un massimo di 10 piante di alto fusto ed a condizione che siano in stato normale di manutenzione e conservazione) e gli orti, le aree scoperte non gravate da servitù pubblica, i cortili, le attrezzature per giochi dei bambini, purché tutti di pertinenza dei fabbricati.

La garanzia comprende, nel caso sia assicurata la dimora abituale, la responsabilità civile derivante all'Assicurato ed al suo nucleo familiare dalla conduzione delle abitazioni destinate ad uso seconda casa o di quelle in affitto per la sola villeggiatura.

Nell'ambito della vita privata e della proprietà e conduzione dei fabbricati, sono compresi a titolo esemplificativo i danni derivanti da:

1. caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti, poste sul tetto o sui balconi;
2. attività domestiche derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
3. incendio, esplosione o scoppio;
4. consumo di cibi o bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;
5. infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute a causa di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
6. caduta all'esterno di oggetti;
7. lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
8. spargimento di acqua e rigurgiti di fogna;
9. uso di apparecchi domestici;
10. conduzione delle abitazioni in locazione, fuori sede ma site nel territorio italiano, per i figli studenti;
11. causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali dell'abitazione ammobiliata presa in affitto per la villeggiatura non di sua proprietà, compresi i danni subiti dai locali stessi.
12. la responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici - anche se occasionali baby sitters, colf, badanti, "persone alla pari", per gli infortuni da essi sofferti. La Società copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
13. interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente polizza;
14. pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l'uso di motofalciatrici;
15. atti volontari compiuti dai minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere;
16. proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella;
17. pratica amatoriale di sport comuni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione, salvo i rimborsi delle spese sostenute;
18. proprietà ed uso di armi comprese quelle da fuoco, ma esclusa la caccia;
19. uso e guida di veicoli non a motore quali biciclette (anche a motore) e simili,
20. barche senza motore purché di lunghezza non superiore a 6,5 metri, wind-surf, giocattoli anche a motore, fatto colposo in qualità di pedone;

21. dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, e ove non operi la legge 990 e successive modificazioni e integrazioni, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
22. derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente more-uxorio, quali genitori, alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
23. la committenza di lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato assicurato, compresi i danni alle persone che partecipano ai lavori, sempreché dall'evento derivi la morte o una lesione personale grave o gravissima così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
24. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo *se esclusivamente derivanti da fatto improvviso ed accidentale*. Sono comprese anche le spese per la bonifica;
25. mancata rimozione tempestiva di neve e ghiaccio dai tetti e da altre superfici di pertinenza dell'abitazione assicurata;
26. morte o lesioni personali cagionate agli ospiti nello svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione), esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del sinistro, nella dimora abituale e/o in locali con essa direttamente comunicanti. La presente garanzia opera se ed in quanto le stanze adibite al servizio Bed & Breakfast non siano superiori a tre e con il massimo di sei posti letto;
27. proprietà e possesso di cani NON appartenenti alle razze pericolose e/o cani generati tramite incroci delle stesse;
28. limitatamente alla dimora abituale assicurata, gli impianti sportivi ad uso privato quali ad esempio piscine e campi da tennis, i giardini ed i parchi con piante di alto fusto a condizione che siano in stato normale di manutenzione e conservazione;
29. messa in circolazione, all'insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni o incapaci per legge. La garanzia opera esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla Società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra. La garanzia è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio.
30. La garanzia è inoltre operante per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione;
31. dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e non, ed altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo.

Art. 4.7 Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio dei paesi dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco e Andorra.

Art. 4.8 Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Art. 4.9 Cambio domicilio

Nel caso in cui la Dimora abituale o la Dimora saltuaria vengano trasferite, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. 1.5 - Aggravamento del rischio. Ai fini dell'operatività della presente garanzia l'Assicurato dovrà inviare alla Società comunicazione contenente il nuovo indirizzo con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data del trasloco.

Art. 4.11 Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a) da furto;
- b) derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
- c) provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali, salvo quanto previsto all'Art. 4.4 punto 25 se assicurato;
- d) conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- e) derivanti da attività informatica in genere (uso od abuso di Internet o sistemi simili; violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danneggiamenti);
- f) derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- g) derivanti da rigurgito di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- h) derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- i) derivanti dalla proprietà ed utilizzo di natanti a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri nonché di natanti a motore;
- j) da impiego di aeromobili;
- k) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- l) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali;
- m) derivanti dalla proprietà di immobili diversi da quelli indicati in polizza;
- n) alle cose che l'Assicurato e/o i componenti il suo nucleo familiare hanno in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione salvo quanto *assicurato* all'Art. 4.4 punto 11);
- o) che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo salvo quanto previsto all'Art. 4.4 punto 23);
- q) conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- r) derivanti dall'esercizio della caccia;
- s) derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico;
- t) derivanti dalla proprietà delle razze canine di tipo pericoloso e relativi incroci.

Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile

Dall'assicurazione R.C.O. sono esclusi i danni:

u) derivanti da malattie professionali.

Dalle assicurazioni R.C.T. e R.C.O. sono esclusi i danni:

v) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

w) derivanti o conseguenti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;

x) derivanti da prodotti geneticamente modificati;

y) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);

z) per i casi di contagio da virus HIV;

Limiti di indennizzo

Relativamente alle garanzie specificate nella tabella, si conviene che in caso di sinistro, saranno applicati, per ciascun assicurato, i seguenti limiti di risarcimento:

Partite o garanzie	Limiti di indennizzo
Danni da incendio Fabbricato Art. 2.1 – 2.13	€ 15.000,00 sinistro/anno
Danni da incendio Contenuto	€ 5.000,00 sinistro/anno
Spargimento acqua Art. 2.11.2	€ 1.000,00 sinistro/anno
Interruzione attività Art. 4.4.13	10% massimale assicurato
Uso veicoli da minori Art. 4.4.29 / 4.4.30	Massimo € 15.000,00 sinistro/ anno assicurativo
Inquinamento accidentale Art. 4.4.24	€ 5.000,00 sinistro/ anno - limite di € 500,00 spese bonifica
RCT/O Massimale	€ 30.000,00 per sinistro € 150.000,00 per anno

SEZIONE IV - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Sinistri relativi a tutte le assicurazioni

Art. 5.1 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato, in caso di sinistro, deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali scoperti e/o franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Sinistri relativi alle assicurazioni "Incendio"

Art. 5.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso scritto al Broker tramite mail all'indirizzo sinistrinursingup@gbsapri.it o tramite fax al n. 06.45.761.717, c.a. Ufficio Sinistri, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
- c) fornire al Broker, con le stesse modalità di cui alla precedente let. b), il certificato di residenza da cui risulti come Dimora Abituale il Fabbricato colpito da Sinistro ed ogni altra documentazione ritenuta caso per caso necessaria dalla Compagnia ai fini dell'apertura del sinistro e della successiva gestione della pratica.

L'inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

l'Assicurato deve altresì:

- d) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione alla Società, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- e) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In particolare, per l'assicurazione "Furto" il Contraente o l'Assicurato deve:

- g) fornire alla Società, a semplice richiesta, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro;

h) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione o la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;
i) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso l'Assicuratore liquida l'indennità dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.

Art. 5.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.5 Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 5.2 "Obblighi in caso di sinistro";

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 5.4 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di

violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5.6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, sottratte o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri di seguito riportati.

1) Fabbricati – si stima il costo di ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

2) Contenuto – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il contenuto – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate;
- per le cose particolari – applicando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato d'uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo

Art. 5.7 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli articoli 2.13 "Esclusioni" lettera c).

In caso di assicurazione a "Primo fuoco" o a "Primo rischio assoluto" la somma assicurata costituisce l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo.

Sinistri relativi all'assicurazione "Responsabilità Civile"

Art. 5.8 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto darne avviso scritto al Broker tramite mail all'indirizzo sinistrinursingup@gsapri.it o tramite fax al n. 06.45.761.717, c.a. Ufficio Sinistri, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza,

nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

L'Assicurato deve altresì trasmettere copia di tutta documentazione ritenuta caso per caso necessaria dalla Compagnia ai fini dell'apertura del sinistro e della successiva gestione della pratica.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 5.9 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l'intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano *debitamente documentati e sia accertata la responsabilità* dell'Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

Art. 5.10

OMISSIS (di esclusiva competenza del Contraente)

Art. 5.11 Operatività dei massimali - Pluralità di richieste di risarcimento

L'assicurazione è prestata per anno assicurativo, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, anche nel caso di più sinistri, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio indicata in polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'Assicurata per il tramite del suddetto Broker, il quale tratterà con la Compagnia Delegataria.

OMISSIS (di esclusiva competenza del Contraente)
